

**appunti sul segreto pro-
fessionale e il segreto
d'ufficio**

il segreto professionale

Il segreto professionale consiste nell'obbligo di non rivelare le informazioni aventi natura di segreto, apprese all'interno del rapporto fiduciario con l'utente.

Il segreto professionale tende a proteggere la riservatezza dell'individuo.

Ha un fondamento:

- etico legato al rispetto della persona;
- deontologico sancito come norma di comportamento professionale nel Codice al Capo III Titolo III, con un forte richiamo ad un obbligo di riservatezza;
- giuridico sancito dall'art. 622 del c.p. dalla Legge sulla privacy (d.lgs 196/03) e dalla Legge del 3 aprile 2001 n. 119.

Art. 622 c.p. “ Chiunque avendo notizia per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento con la reclusione fino ad un anno o con la multa da € 30,98 ad e 516,45. Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

Il mancato rispetto della riservatezza è punibile a querela della persona offesa, ed è importante sottolineare che, perché sia reato e quindi punibile occorre:

- la querela della persona offesa
- se dal fatto può derivare nocumento, cioè pregiudizio, un danno ingiusto cioè contrario al diritto, arrecato al soggetto.

Al segreto professionale sono tenuti sia i professionisti ma anche altri soggetti, in base al loro ruolo, tra cui:

- per arte e mestiere (fisioterapista, osteopata, odontotecnico, ottico, ecc.);
- per ufficio (segreteria, animazione, personale di supporto);
- per stato (studente, tutore, tirocinante, ecc.).

Cosa deve essere considerato segreto?

Ogni essere umano ha il vincolo morale di non svelare fatti a sua conoscenza relativi alla sfera intima di un'altra persona da ritenere costitutivi di segreti (segreti personali);

Non esiste un criterio oggettivo poiché dal fatto può derivare nocumento e non sapendo cosa la persona considera segreto: segreto può essere tutto.

Circostanze dell'acquisizione del segreto

Se la notizia ci viene data in ragione della nostra professione, anche se in ambito esterno, va considerato sempre segreto professionale.

Rivelarlo vuol dire comunicarlo a una o più persone che non siano a loro volta vincolate per ragione di stato, ufficio, arte o professione.

Trasmissione di notizie/informazioni

Si parla di trasmissione quando la comunicazione della notizia sia data a persona vincolata al segreto, deve esserci una tassativa motivazione tecnico-professionale, il contenuto della stessa deve essere strettamente attinente e pertinente ai fini della collaborazione richiesta all'altro. Le generalità devono essere taciute ogni volta che si ritenga superflua loro rivelazione.

Trasmissione di notizie/informazioni, condizioni che regolano la trasmissione:

1. necessità professionale (sanitaria, amministrativa, organizzativa);
2. consenso implicito o esplicito della persona interessata a suo esclusivo interesse;
3. Circostrizione della notizia trasmessa nell'ambito della cerchia di persone o enti interessati;
4. Qualifica del personale addetto alla ricezione, tenuto a sua volta al segreto professionale.

E ancora

La rivelazione di segreto professionale è un reato di pericolo;

La morte del soggetto non esime il professionista sanitario all'obbligo di mantenere il segreto;

La rivelazione è delitto a titolo di dolo, ovvero vi è la volontà di rivelare la notizia o impiegarla a proprio e altrui profitto (elemento psicologico del responsabile).

Le giuste cause di rivelazione

- a. denunce sanitarie obbligatorie;
- b. certificati obbligatori (consegnare il certificato nelle mani della stessa persona nel cui interesse viene rilasciato);
- c. Referto, denuncia giudiziaria, perizia, consulenza tecnica, ispezione ordinata dal giudice, arbitrati, visite medico-legali di controllo presso una struttura sanitaria pubblica;
- d. Il consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.);
- e. Caso fortuito o forza maggiore (art. 45 c.p.);
- f. Costrizione mediante violenza (art. 46.c.p. e errore 8 art. 48 c.p.);
- g. Stato di necessità (art. 54 c.p.);
- h. Per difendere la propria reputazione da accusa ingiusta (art. 52 c.p.)

Codice Deontologico infermieri

Art. 26 capo IV “ L’infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all’assistito. Nella raccolta, gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza.

Art. 28 Capo IV “L’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con l’assistito”.

il segreto d'ufficio

Il dovere, imposto agli **impiegati pubblici**, di non comunicare all'esterno dell'amministrazione notizie o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, ovvero che riguardino l'attività amministrativa in corso di svolgimento o già conclusa.

Nell'ambito della riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e con la sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro che ne disciplinano i relativi istituti, il rispetto del segreto d'ufficio è stato inserito fra gli obblighi posti a carico del dipendente pubblico per il corretto svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di evitare l'utilizzo a fini privati di informazioni e, quindi, comportamenti che possano ledere l'immagine dell'amministrazione.

La violazione del segreto d'ufficio può rilevare anche sotto il profilo penale, qualora si verifichi la fattispecie di reato di cui all'art. 326 c.p.

art. 326 codice penale

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Note

Il reato di rivelazione di segreti d'ufficio sussiste solo se dalla violazione del segreto sia derivato o possa derivare un danno per la P.A. o per il terzo.

Per la configurabilità del reato di rivelazione di segreto d'ufficio, non è necessario che le notizie rivelate siano apprese dal pubblico ufficiale per ragione del suo ufficio.

La norma tutela anche i segreti che non sono propri della P.A., perché ciò che conta è la segretezza della notizia, a prescindere dalla titolarità. Per quanto attiene ai documenti della P.A., è escluso il segreto in rapporto a quei soggetti che hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della l. 241/90. Non sono segrete le notizie relative a fatti illeciti o notori.

Sanzioni

Alla violazione del segreto d'ufficio consegue l'irrogazione di sanzioni disciplinari che, graduate secondo la gravità, possono consistere: nella riduzione dello stipendio, nella sospensione della qualifica per violazione del segreto che abbia prodotto grave danno, nella destituzione per dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbia provocato grave pregiudizio allo Stato o ad enti pubblici o a privati.

e ancora

Non è punibile il medico che abbia reso noto il segreto avendo ricevuto il consenso del paziente o di chi ne abbia la legale rappresentanza (art. 50 c.p.); in ogni caso il medico può essere autorizzato ma non obbligato alla rivelazione.

- Non vi è violazione di segreto quando ricorre il caso fortuito o la forza maggiore (art. 45 c.p.) come nel caso di smarrimento di agende professionali o di documenti clinici;
- quando il medico è stato costretto alla rivelazione mediante violenza fisica (art. 46 c.p.) cui non poteva resistere o comunque sottrarsi;
- quando egli è caduto in buona fede nell'errore di fatto (art. 47 c.p.) oppure è stato tratto in errore dall'altrui inganno (art. 48 c.p.) riferendo notizie a persone credute o fattesi credere prossimi congiunti al malato.
- Neppure ricorre la violazione del segreto per il medico che abbia agito esercitando un proprio diritto o adempiendo ad un dovere impostogli dalla legge o da un ordine legittimo della pubblica autorità (art. 51 c.p.);
- oppure quando sia stato costretto alla rivelazione da uno stato di necessità (art. 54 c.p.).